

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2004, n. 153**L.R. 20/00 - O.P.C.M. 3274/03 - Individuazione delle zone sismiche del territorio regionale e delle tipologie di edifici ed opere strategici e rilevanti - Approvazione del programma temporale e delle indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi sugli stessi.**

Assente l'Assessore ai LL.PP. - Difesa del Suolo - Risorse naturali, Dott. Felice AMODIO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Unità Operativa Pianificazione ed Emergenze del Settore LL.PP., confermata dal Responsabile della stessa U.O., dal Dirigente dell'Ufficio Amministrativo e dal Dirigente del Settore LL.PP., riferisce quanto segue il Presidente Fitto:

Com'è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n.105 (suppl.) del 08.05.2003 è stata pubblicata l'O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica".

In data 04.06.2003 è stata, altresì, diffusa, a cura del Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Servizio Sismico Nazionale-, una nota esplicativa dell'ordinanza, finalizzata a chiarire alcuni aspetti applicativi della stessa, nella fase immediatamente successiva alla relativa entrata in vigore.

Successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10.10.2003 è stata pubblicata l'O.P.C.M. n. 3316 del 02.10.2003, recante modifiche ed integrazioni alla precedente O.P.C.M. n. 3274/03. Tali modifiche concemono le sole norme tecniche contenute negli allegati 2, 3 e 4 facenti parte integrante della prima ordinanza.

L'ordinanza 3274/03 ha provveduto, innanzitutto, ad approvare i "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone" contenuti nell'Allegato 1 alla stessa.

Ha, quindi, provveduto ad approvare le norme tecniche (poi modificate e/o integrate dalla successiva O.P.C.M. n. 3316/03) per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici, quelle per il progetto sismico dei ponti, nonché quelle per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, rispettivamente contenuti negli Allegati 2, 3, 4 alla stessa.

Ha, inoltre, sancito che la potestà regionale di individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche ricadenti nel territorio regionale dovrà essere esercitata sulla base dei criteri approvati e contenuti nell'Allegato 1 alla stessa.

La stessa ordinanza ha, infine, fatto obbligo di procedere alla verifica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali che assumono rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché degli edifici e delle opere infrastrutturali rilevanti per le conseguenze di eventuale crollo degli stessi.

Le disposizioni contenute nella richiamata ordinanza 3274/03 dovranno essere applicate anche sul territorio regionale pugliese.

In particolare, l'applicazione dei criteri di individuazione delle zone sismiche (come meglio illustrati con i primi chiarimenti forniti con la predetta nota esplicativa) come anche la prima individuazione delle stesse zone sul territorio regionale pugliese, operata con l'ordinanza in questione, ancorché temporanee, risultano indispensabili nelle more che la Regione provveda autonomamente ad individuare e classificare le nuove zone sismiche ricadenti nel proprio territorio, nonché ad ade-e, ove occorra, il proprio vigente ordinamento normativo ai principi fondamentali desumibili dalle stesse norme statali.

L'ordinanza 3274/03 prevede, infatti, il rinvio della piena applicazione delle competenze statali e regionali previste in materia dal D.Lgs 112/98, alla intervenuta redazione di una nuova mappa di riferimento della pericolosità sismica (la quale soddisfi integralmente i criteri della riclassificazione definiti con l'allegato n. 1 alla stessa), che lo Stato si è impegnato ad elaborare su scala nazionale entro un anno dall'entrata in vigore della medesima ordinanza (All. 1: Criteri per la individuazione delle zone sismiche - punto 4: Aggiornamenti, lett. m).

Nelle more, in fase di prima applicazione della stessa ordinanza e sino alla formale individuazione delle zone sismiche in ambito regionale, che la Regione dovrà operare ai sensi dell'art 94 - 2° comma lett.a) del D.Lgs 112/98 e dell'art. 3 - 2° comma, lett. d) - della L.R. n. 20 del 30.11.2000, le zone sismiche del territorio regionale, secondo quanto riportato al punto 3 - lett. i) - dell'Allegato 1 all'ordinanza, devono intendersi individuate sulla base del documento -Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale", Allegato A all'or-

dinanza medesima, elaborato dal Gruppo di Lavoro appositamente costituito dalla Commissione Nazionale Grandi Rischi con risoluzione del 23.04.1997.

Tale "Proposta" individua le nuove zone sismiche (quattro) nelle quali è suddiviso l'intero territorio nazionale (ivi compreso il territorio regionale pugliese), classificando sismicamente ciascun comune in una delle quattro zone e comparando detta nuova classificazione con quella previgente.

In proposito, si evidenzia che l'ordinanza 3274/03 attribuisce alle singole Regioni la facoltà di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica per quelle costruzioni da edificare sui rispettivi territori in zona sismica classificata 4.

L'ordinanza dispone, inoltre, che nella fase di prima applicazione rimangono efficaci le previgenti classificazioni delle zone sismiche e le relative nonne tecniche, per tutte le opere (private) già iniziate, per le opere pubbliche già appaltate o già dotate di progetto approvato, salvo diversa facoltà esercitata dai committenti, nonché per il completamento degli interventi di ricostruzione già iniziati, alla data di entrata in vigore della stessa (08.05.2003).

La nota esplicativa emanata dal Dipartimento della Protezione Civile (par. "Lavori già mi chiarisce che devono intendersi tali quei lavori per i quali sia intervenuta l'individuazione del relativo inizio, così come codificata nelle diverse forme previste da ciascuna Regione (dichiarazione di inizio lavori, recinzione dell'area di cantiere, esecuzione di opere strutturali, ecc.).

Chiarisce, inoltre, che per completamento di interventi di ricostruzione deve intendersi il completamento di processi di ricostruzione già previsti da apposite norme procedurali disciplinanti la concessione di contributi, le direttive tecniche, ecc. ed iniziati alla data di entrata in vigore dell'ordinanza (par. "Completamento di interventi di ricostruzione in corso").

L'ordinanza dispone quindi che, per le nuove costruzioni, il committente (privato o ente pubblico), per un periodo temporale non superiore ai 18 mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della stessa, esercita la facoltà discrezionale di autorizzare la redazione del progetto, indifferentemente, sulla base delle norme tecniche previgenti, ovvero sulla base delle nuove norme tecniche approvate dalla medesima ordinanza.

Decorso il predetto termine, tale facoltà non

potrà più essere esercitata, ancorché la Regione non abbia adempiuto al disposto di cui all'art.3 -2' comma, lett. d) ex L.R. 20/00.

Si osserva, inoltre, che l'esercizio di tale facoltà non è consentito per quegli edifici ed opere strategiche e rilevanti ai fini della protezione civile e dell'eventuale collasso degli stessi, da realizzare ex novo, per i quali, già dall'entrata in vigore dell'ordinanza, la progettazione dovrà essere elaborata esclusivamente sulla base delle nuove norme tecniche dalla stessa approvate.

L'Ordinanza 3274/03, inoltre, impone che le verifiche tecniche sugli esistenti edifici strategici ed opere infrastrutturali rilevanti debbano essere effettuate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa.

Tali verifiche dovranno essere effettuate dai proprietari dei singoli edifici ed opere infrastrutturali, previo lo svolgimento (a cura delle Dipartimento della Protezione Civile e delle Regioni, per quanto di rispettiva competenza) delle specifiche attività di individuazione delle tipologie dei predetti edifici ed opere oggetto della verifica; di elaborazione di un programma temporale delle stesse verifiche, compatibile con le risorse finanziarie disponibili; di predisposizione delle necessarie indicazioni tecniche da fornire ai soggetti competenti a valutare il livello di adeguatezza di ciascuno di tali edifici ed opere alle norme tecniche antisismiche approvate.

Sono esonerati dalle suindicate verifiche quegli edifici strategici e quelle opere infrastrutturali progettati secondo le norme tecniche antisismiche vigenti successivamente al 1984 e ricadenti nelle previgenti categorie sismiche prima, seconda e terza (rispettivamente rispondenti alle nuove zone sismiche 1, 2, 3 individuate con l'ordinanza de qua).

E', inoltre, noto che in data 30.06.2003 è entrato in vigore il D.Lgs. 06.06.2001 n. 380, modificato con D.Lgs. 27.12.2002 n. 301, approvativo del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", alcune delle cui disposizioni sono in qualche modo connesse con la disciplina recata dall'ordinanza in oggetto.

In relazione alla pubblicazione di tali disposizioni normative, il Settore regionale LL.PP., nelle more che l'Organo esecutivo regionale provvedesse agli adempimenti attribuiti alla Regione dall'art. 3 - 2° comma, lett. d)- della L.R. 20/00 e dall'ordinanza n. 3274/03, con circolare n. 7746 del 31.07.2003 ha dettato alle Strutture Tecniche Peri-

feriche regionali (con invito all'ampia diffusione) apposite "disposizioni applicative in ambito regionale", previa breve illustrazione delle norme recate dai succitati provvedimenti normativi.

In particolare, la predetta circolare ha, fra l'altro, disposto che le Strutture Tecniche Periferiche regionali provvedessero ad una sollecita organizzazione dei propri uffici, idonea a consentire il tempestivo espletamento degli adempimenti previsti per le costruzioni nelle nuove zone sismiche individuate dall'ordinanza 3274/03 nell'ambito del territorio regionale pugliese.

Ha disposto che le Strutture Tecniche Periferiche di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto (con esclusione della Struttura Tecnica Periferica di Foggia, il cui territorio di giurisdizione risulta totalmente classificato nelle zone sismiche 1 e 2) confermassero, per un periodo temporale di 18 mesi a far data dall'entrata in vigore dell'ordinanza 3274/03, la sussistente organizzazione dei propri uffici, idonea a consentire l'espletamento degli adempimenti previsti per la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato normale o precompresso e per le opere a struttura metallica (ex L. 1086/71), da realizzare anche in zona sismica classificata 4, ove i relativi committenti esercitassero la facoltà di progettare tali opere sulla base delle norme tecniche previgenti a quelle approvate con la predetta ordinanza.

Ha, inoltre, evidenziato la sussistenza dell'obbligo, disposto con la medesima ordinanza 3274/03, della progettazione antisismica per quegli edifici ed opere da realizzare ex novo o che necessitino di adeguamento, ricompresi nelle individuande tipologie di edifici ed opere strategici e rilevanti ai fini della protezione civile e del collasso degli stessi, ancorché da ubicare o ubicate in zona sismica 4.

Ha invitato le medesime Strutture Tecniche Periferiche regionali ad assicurare la disponibilità dei rispettivi uffici alla verifica dell'adeguatezza sismica degli edifici ed opere infrastrutturali di proprietà regionale, rientranti nelle individuande tipologie suindicate; nonché ad assicurare, ove richiesta, la disponibilità dei medesimi uffici al coordinamento, alla collaborazione ed all'assistenza tecnica finalizzate alla verifica dell'adeguatezza sismica degli edifici ed opere di proprietà degli Enti locali, anche fornendo agli stessi le necessarie indicazioni tecniche stabilite dalla Regione.

Successivamente, il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha convocato apposita riunione di lavoro in data 09.09.2003, per costituire un tavolo tecnico unitario con le Regioni interessate, finalizzato all'esame congiunto delle problematiche connesse con l'attuazione dell'ordinanza 3274/03.

Su incarico del Dirigente del Settore LL.PP., a tale tavolo tecnico, regolarmente costituitosi, ha partecipato, in rappresentanza della Regione Puglia, il Dirigente della Struttura Tecnica Periferica di Foggia.

Le diverse riunioni svolte dal tavolo tecnico unitario, le cui determinazioni risultano formalizzate con verbali trasmessi alle Regioni rappresentate con nota prot. 6061 del 25.11.2003 della Regione Abruzzo (capofila), sono risultate, in particolar modo, finalizzate a discutere le problematiche connesse con l'individuazione delle tipologie degli edifici e delle opere infrastrutturali strategici e rilevanti, nonché con l'individuazione delle attività propedeutiche allo svolgimento delle verifiche tecniche sugli stessi edifici ed opere.

In dette riunioni sono state, quindi, concordemente individuate le tipologie dei predetti edifici ed opere, nonché le indicazioni tecniche da fornire ai soggetti competenti alle verifiche sugli stessi.

E' stata, inoltre, concordemente ravvisata l'opportunità che, in fase di prima classificazione delle nuove zone sismiche, non venga introdotto l'obbligo della progettazione antisismica per le nuove opere da realizzare in zona classificata 4.

E' stata, invece, ravvisata l'opportunità che tale obbligo, introdotto dall'ordinanza 3274/03 per i nuovi edifici ed opere infrastrutturali ricompresi nelle tipologie strategiche e rilevanti ai fini della protezione civile e del collasso degli stessi, da realizzare in zona sismica 4, debba concretamente esplicarsi nella progettazione degli stessi in conformità alle apposite norme tecniche previste per la zona sismica 3.

In relazione a tali risultanze, il rappresentante regionale pugliese presso il predetto tavolo tecnico ha predisposto quattro appositi elaborati, rispettivamente concernenti:

- la nuova, ancorché temporanea, classificazione sismica del territorio regionale pugliese, operata estrapolando dall'Allegato A all'ordinanza 3274/03 i comuni pugliesi ivi classificati;
- l'individuazione delle concordate tipologie degli

- edifici e delle opere infrastrutturali strategici e rilevanti per le finalità di protezione civile, sussistenti sul territorio regionale;
- il programma temporale delle verifiche tecniche da operare su tali edifici ed opere infrastrutturali;
 - le concordate indicazioni da fornire ai soggetti competenti per le verifiche tecniche da effettuare sui predetti edifici ed opere infrastrutturali.

Tali elaborati, rispettivamente indicati con i numeri 1, 2, 3, 4, sono allegati alla presente deliberazione per fame parte integrante.

In particolare, l'Allegato 2 individua le tipologie degli edifici ed opere infrastrutturali, ripartendole in due elenchi: l'elenco A individua la tipologia di edifici ed opere strategicamente rilevanti ai fini della protezione civile; l'elenco B individua la tipologia di edifici ed opere rilevanti ai fini dell'eventuale collasso degli stessi.

L'Allegato 4 contiene le indicazioni da fornire ai soggetti competenti per l'effettuazione delle verifiche tecniche sugli edifici ed opere infrastrutturali ricompresi nelle predette tipologie, sussistenti sul territorio regionale; tali indicazioni prevedono tre diversi livelli di verifica, il primo dei quali (livello 0) è semplicemente finalizzato all'acquisizione di dati statistici dell'edificio o dell'opera oggetto della verifica ed è applicabile a tutte le tipologie di edifici ed opere individuate nell'Allegato 2.

In relazione alle relative finalità, le verifiche attinenti a tale primo livello non necessitano del fabbisogno di significative risorse finanziarie e potranno essere effettuate in tempi relativamente brevi.

I successivi livelli (livello 1 e livello 2) comportano anche la conoscenza di specifici elementi tecnico-strutturali dell'edificio o dell'opera oggetto della verifica, la cui acquisizione necessita di strumenti, anche complessi, di analisi e di verifica, con conseguente fabbisogno di significative risorse finanziarie.

Pertanto, le verifiche attinenti a tali due livelli potranno essere effettuate, successivamente a quelle di livello 0, comunque entro il termine quinquennale fissato dall'ordinanza 3274/03 e dovranno essere programmate anche in base alle disponibilità finanziarie all'uopo occorrenti.

Conseguentemente, il programma temporale delle verifiche contenuto nell'Allegato 3 prevede l'analitico sviluppo della relativa fase di impostazione, nonché della successiva fase transitoria; quest'ultima fase comprende, fra le altre attività, la rac-

colta e l'implementazione dei dati concernenti le verifiche di livello 0, nonché il calcolo degli indici di priorità per l'effettuazione delle verifiche di livello 1 e 2, la taratura dei fabbisogni finanziari e la definizione del piano temporale ed economico complessivo.

Il programma temporale in questione prevede altresì, ancorché sommariamente, lo sviluppo della fase di regime, comprendente l'effettuazione delle verifiche di livello 1 e 2 ed il monitoraggio dei relativi dati, secondo le priorità definite nella fase transitoria.

L'attuazione delle prime due fasi (fasi di impostazione e transitoria) del programma temporale, non comportando complesse attività tecniche, né il fabbisogno di significative risorse finanziarie, potrà essere attivata, nell'immediato, a cura degli uffici tecnici degli enti e soggetti interessati, eventualmente coadiuvati e coordinati dalle Strutture Tecniche Periferiche regionali.

L'ultima fase (di regime) potrà, invece, svilupparsi successivamente alla intervenuta attuazione delle prime due, sulla base delle priorità ivi definite e delle disponibilità finanziarie all'uopo esistenti.

A tale ultimo proposito, si osserva che l'art. 3 - commi 2° e 3° - dell'ordinanza 3274/03 dispone che per le verifiche di adeguatezza sismica potranno utilizzarsi le risorse finanziarie rivenienti dalla L. 289/02, in quanto applicabili, nonché ulteriori fonti di finanziamento, da rendere appositamente disponibili, individuabili a cura del Dipartimento della Protezione Civile.

Appare oltremodo evidente, quindi, che la fase di regime del programma temporale potrà essere avviata ed attuata successivamente alla definizione delle priorità delle verifiche tecniche da effettuare e delle relative disponibilità finanziarie individuate ed acquisite.

Sull'adozione degli elaborati predisposti ed allegati al presente provvedimento ha espresso parere favorevole il Settore Protezione Civile con nota prot. 3314 del 04.11.2003.

In relazione a tutto quanto innanzi esposto ed illustrato ed, al fine di dare avvio alla concreta attuazione degli adempimenti connessi con l'esercizio delle funzioni attribuite in materia alla Regione con l'art. 94 del D.Lgs. 112/98 e con l'art. 3 della L.R. 20/00, nonché di quelli di competenza regionale previsti nell'O.P.C.M. 3274/03, occorre:

- prendere atto della intervenuta emanazione, in ambito regionale, delle disposizioni applicative dell’O.P.C.M. n. 3274/03 diramate dal Settore LL.PP. alle Strutture Tecniche Periferiche regionali con circolare prot. 7746 del 31.07.2003, nelle more dell’adozione del presente provvedimento;
- ratificare le disposizioni impartite con la predetta circolare n. 7746/03, come innanzi brevemente illustrate;
- provvedere alla prima, ancorché temporanea, riclassificazione sismica del territorio regionale pugliese, così come individuata nell’Allegato 1 alla presente deliberazione per fame parte integrante, riservandosi di provvedere definitivamente alla predetta riclassificazione sismica, successivamente all’intervenuta elaborazione della nuova mappa nazionale del rischio sismico a cura della competente Amministrazione statale;
- stabilire che, sino ad eventuale diversa determinazione, non sussiste l’obbligo della progettazione antisismica per gli edifici e le opere da realizzare sul territorio regionale pugliese, classificato in zona sismica 4;
- stabilire che sul territorio regionale pugliese, per le opere private già iniziata e per le opere pubbliche già appaltate o già dotate di progetto approvato alla data di entrata in vigore dell’ordinanza 3274/03 (fatta salva la facoltà di applicare le norme tecniche previste per le nuove zone sismiche, discrezionalmente esercitata dai rispettivi committenti), nonché per il completamento degli interventi di ricostruzione già iniziati alla predetta data, rimangono efficaci le classificazioni sismiche e le relative norme tecniche previgenti a quelle approvate con la stessa ordinanza;
- stabilire che per il periodo temporale di 18 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza 3274/03, i committenti di nuovi edifici ed opere da realizzare sul territorio regionale pugliese classificato sismico, esercitano la facoltà discrezionale di autorizzare la redazione dei relativi progetti sulla base delle previgenti norme tecniche, ovvero delle nuove norme tecniche antisismiche approvate con la medesime ordinanza;
- stabilire che tale ultima facoltà è esercitata mediante apposita dichiarazione, sottoscritta dal committente e dal progettista, facente parte integrante dei progetti relativi ai suindicati edifici ed opere;
- individuare le tipologie degli edifici e delle opere

- infrastrutturali strategici ai fini della protezione civile e rilevanti ai fini dell’eventuale collasso degli stessi, esistenti sul territorio regionale pugliese, così come elencate nell’allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante;
- introdurre l’obbligo della progettazione antisismica, in conformità alle norme tecniche previste per la zona sismica 3, per i nuovi edifici ed opere infrastrutturali, individuati quali strategici e rilevanti ai fini della protezione civile e dell’eventuale collasso degli stessi, da realizzare nel territorio regionale pugliese classificato in zona sismica 4;
- approvare il programma temporale delle verifiche tecniche da effettuare sugli edifici ed opere infrastrutturali strategici e rilevanti ai fini della protezione civile e dell’eventuale collasso degli stessi, esistenti sul territorio regionale pugliese, così come elaborato nell’allegato 3 alla presente deliberazione per farne parte integrante;
- approvare le indicazioni formulate per le verifiche tecniche suindicate, così come riportate nell’allegato 4 alla presente deliberazione per farne parte integrante;
- incaricare i Dirigenti delle Strutture Tecniche Periferiche regionali a fornire agli enti locali ed ai soggetti interessati, nei territori di rispettiva competenza, ampia divulgazione delle nuove zone sismiche, delle tipologie degli edifici strategici e rilevanti ai fini della protezione civile e dell’eventuale collasso degli stessi, nonché delle indicazioni per le verifiche tecniche di siffatti edifici ed opere, sussistenti sul territorio regionale pugliese, di cui ai predetti allegati 1, 2 e 4 alla presente deliberazione;
- disporre l’avvio e l’attuazione della fase di impostazione del predetto programma temporale delle verifiche in questione, a cura dei Dirigenti delle Strutture Tecniche Periferiche regionali, con il coordinamento del Dirigente del Settore LL.PP., d’intesa con il Dirigente del Settore Protezione Civile;
- disporre l’avvio e lo sviluppo della fase transitoria del programma temporale suindicato, nei termini in esso previsti, a conclusione della fase di impostazione, a cura dei Dirigenti delle Strutture Tecniche Periferiche regionali, di concerto con il Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio e con il coordinamento del Dirigente del Settore LL.PP. d’intesa con il Dirigente del Set-

- tore Protezione Civile, nonché a cura degli uffici tecnici degli enti locali e degli altri soggetti interessati, per quanto di rispettiva competenza;
- incaricare i Dirigenti delle Strutture Tecniche Periferiche regionali, all'attività di coordinamento della fase transitoria del programma temporale in questione fra i diversi enti e soggetti interessati e per quanto di competenza degli stessi, nei territori di rispettiva competenza;
 - autorizzare i Dirigenti delle Strutture Tecniche Periferiche regionali a prestare per il tramite delle rispettive Strutture, ove richiesta e compatibilmente con lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, idonea collaborazione ed assistenza tecnica agli enti e soggetti richiedenti, per l'attuazione della fase transitoria del programma temporale di competenza degli stessi;
 - incaricare il Dirigente del Settore Protezione Civile a porre in essere ogni opportuna azione presso il Dipartimento della Protezione Civile, finalizzata all'acquisizione di eventuali risorse finanziarie rivenienti dalla L. 289/02, in quanto applicabili, nonché all'acquisizione di risorse finanziarie derivanti da ulteriori fonti di finanziamento eventualmente resesi disponibili ed individuate dal medesimo Dipartimento, da destinare all'attuazione della fase di regime del programma temporale suindicato;
 - riservarsi di autorizzare, con successivo provvedimento, l'avvio e l'attuazione della fase di regime del programma temporale, dopo l'acquisizione delle occorrenti risorse finanziarie e sulla base delle priorità di verifica elaborate nella fase di transizione del medesimo programma.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivolgersi sulla Regione.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4, co. 4°, lett. a) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento Responsabile del procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio Amministrativo e dal Dirigente del Settore;
A voti unanimi espressi nei modi legge;

DELIBERA

- di prendere atto della intervenuta emanazione, in ambito regionale, delle disposizioni applicative dell'O.P.C.M. n. 3274/03 diramate dal Settore LL.PP. alle Strutture Tecniche Periferiche regionali con circolare prot. 7746 del 31.07.2003, nelle more dell'adozione del presente provvedimento;
- di ratificare le disposizioni impartite con la predetta circolare n. 7746/03, come brevemente illustrate nella parte motiva del presente provvedimento;
- di provvedere alla prima, ancorché temporanea, riclassificazione sismica del territorio regionale pugliese, così come individuata nell'Allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante;
- di riservarsi di provvedere definitivamente alla predetta riclassificazione sismica del territorio regionale pugliese, successivamente all'intervenuta elaborazione della nuova mappa nazionale del rischio sismico a cura della competente Amministrazione statale;
- di stabilire che, sino ad eventuale diversa determinazione, non sussiste l'obbligo della progettazione antisismica per gli edifici e le opere da realizzare sul territorio regionale pugliese, classificato in zona sismica 4;
- di stabilire che sul territorio regionale pugliese, per le opere private già iniziate e per le opere pubbliche già appaltate o già dotate di progetto approvato alla data di entrata in vigore dell'ordinanza 3274/03 (fatta salva la facoltà di applicare le norme tecniche previste per le nuove zone sismiche, discrezionalmente esercitata dai rispettivi committenti), nonché per il completamento degli interventi di ricostruzione già iniziati alla predetta data, rimangono efficaci le classificazioni sismiche e le relative norme tecniche previgenti a quelle approvate con la stessa ordinanza;
- di stabilire che per il periodo temporale di 18 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza 3274/03, i committenti di nuovi edifici ed

opere da realizzare sul territorio regionale pugliese classificato sismico, esercitano la facoltà discrezionale di autorizzare la redazione dei relativi progetti sulla base delle previgenti norme tecniche, ovvero delle nuove norme tecniche antisismiche approvate con la medesima ordinanza;

- di stabilire che tale ultima facoltà è esercitata mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal committente e dal progettista, facente parte integrante dei progetti relativi ai sindacati edifici ed opere;
- di individuare le tipologie degli edifici e delle opere infrastrutturali strategici ai fini della protezione civile e rilevanti ai fini dell'eventuale collasso degli stessi, esistenti sul territorio regionale pugliese, così come elencate nell'allegato 2 alla presente deliberazione per fame parte integrante;
- di introdurre l'obbligo della progettazione antisismica, in conformità alle norme tecniche previste per la zona sismica 3, per i nuovi edifici ed opere infrastrutturali, individuati quali strategici e rilevanti ai fini della protezione civile e dell'eventuale collasso degli stessi, da realizzare nel territorio regionale pugliese classificato in zona sismica 4;
- di approvare il programma temporale delle verifiche tecniche da effettuare sugli edifici ed opere infrastrutturali strategici e rilevanti ai fini della protezione civile e dell'eventuale collasso degli stessi, esistenti sul territorio regionale pugliese, così come elaborato nell'allegato 3 alla presente deliberazione per fame parte integrante;
- di approvare le indicazioni formulate per le verifiche tecniche sindicate, così come riportate nell'allegato 4 alla presente deliberazione per fame parte integrante;
- di incaricare i Dirigenti delle Strutture Tecniche Periferiche regionali a fornire agli enti locali ed ai soggetti interessati, nei territori di rispettiva competenza, ampia divulgazione delle nuove zone sismiche, delle tipologie degli edifici strategici e rilevanti ai fini della protezione civile e dell'eventuale collasso degli stessi, nonché delle indicazioni per le verifiche tecniche di siffatti edifici ed opere, sussistenti sul territorio regionale pugliese, così come classificate, individuate ed approvate con il presente provvedimento;
- di disporre l'avvio e l'attuazione della fase di impostazione del predetto programma temporale delle verifiche in questione, a cura dei Dirigenti delle Strutture Tecniche Periferiche regionali, con il coor-

dinamento del Dirigente del Settore LL.PP. d'intesa con il Dirigente del Settore Protezione Civile;

- di disporre l'avvio e lo sviluppo della fase transitoria del programma temporale suindicato, nei termini in esso previsti, a conclusione della fase di impostazione, a cura dei Dirigenti delle Strutture Tecniche Periferiche regionali, di concerto con il Dirigente del Settore Demanio e Patriomonio e con il coordinamento del Dirigente del Settore LL.PP., d'intesa con il Dirigente del Settore Protezione Civile, nonché a cura degli uffici tecnici degli enti locali e degli altri soggetti interessati, per quanto di rispettiva competenza;
- di incaricare i Dirigenti delle Strutture Tecniche Periferiche regionali, all'attività di coordinamento della fase transitoria del programma temporale in questione fra i diversi enti e soggetti interessati e per quanto di competenza degli stessi, nei territori di rispettiva competenza;
- di autorizzare i Dirigenti delle Strutture Tecniche Periferiche regionali a prestare per il tramite delle rispettive Strutture, ove richiesta e compatibilmente con lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, idonea collaborazione ed assistenza tecnica agli enti e soggetti richiedenti, per l'attuazione della fase transitoria del programma temporale di competenza degli stessi;
- di incaricare il Dirigente del Settore Protezione Civile a porre in essere ogni opportuna azione presso il Dipartimento della Protezione Civile, finalizzata all'acquisizione di eventuali risorse finanziarie rivenienti dalla L. 289/02, in quanto applicabili, nonché all'acquisizione di risorse finanziarie derivanti da ulteriori fonti di finanziamento eventualmente resesi disponibili ed individuate dal medesimo Dipartimento, da destinare all'attuazione della fase di regime del programma temporale suindicato;
- di riservarsi di autorizzare, con successivo provvedimento, l'avvio e l'attuazione della fase di regime del programma temporale, dopo l'acquisizione delle occorrenti risorse finanziarie e sulla base delle priorità di verifica elaborate nella fase di transizione del medesimo programma;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 - comma 1, lett. a) e b) - della L.R. 12.04.1994 n. 13.

CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO REGIONALE PUGLIESE

ALLEGATO 1

Provincia	Codice Istat 2001	Denominazione	Categoria classificazione precedente (Decreti fino al 1984)	Categoria secondo la proposta del GdL del 1988	Zona prevista dall'O.P.C.M. n. 3274/03	Classificazione Regionale
FOGGIA						
	16071001	Accadia	I	II	1	1
	16071002	Alberona	II	II	2	2
	16071003	Anzano di Puglia	I	I	1	1
	16071004	Apricena	II	II	2	2
	46071005	Ascoli Satriano	I	II	1	1
	16071006	Biccari	II	II	2	2
	16071007	Bovino	I	II	1	1
	16071008	Cagnano Varano	II	II	2	2
	16071009	Candela	I	II	1	1
	16071010	Carapetle	II	II	2	2
	16071011	Carlantino	III	II	2	2
	16071012	Carpino	II	II	2	2
	16071013	Casalnuovo Monterotaro	II	II	2	2
	46071014	Casalvecchio di Puglia	II	II	2	2
	16071015	Castelluccio dei Sauri	II	II	2	2
	16071016	Castelluccio Valmaggiore	II	II	2	2
	16071017	Castelnuovo della Daunia	II	II	2	2
	16071018	Celenza Valfortore	III	II	2	2
	16071019	Celle di San Vito	II	II	2	2
	16071020	Cerignola	II	II	2	2
	16071021	Chieuti	II	II	2	2
	16071022	Deliceto	I	II	1	1
	16071023	Faeto	II	II	2	2
	16071024	Foggia	II	II	2	2
	16071025	Ischitella	II	II	2	2
	16071026	Isole Tremiti	II	III	2	2
	16071027	Lesina	II	II	2	2
	16071028	Lucera	II	II	2	2
	16071029	Manfredonia	II	II	2	2
	16071030	Margherita di Savoia	II	III	2	2
	16071031	Mattinata	II	II	2	2
	16071032	Monteleone di Puglia	I	II	1	1
	16071033	Mnte Sant'Angelo	II	II	2	2
	16071034	Motta Montecorvino	II	II	2	2
	16071035	Orsara di Puglia	II	II	2	2
	16071036	Orta Nova	II	II	2	2
	16071037	Panni	I	II	1	1
	16071038	Peschici	II	III	2	2
	16071039	Pietramontecorvino	II	II	2	2
	16071040	Poggio Imperiale	II	II	2	2
	16071041	Rignano Garganico	II	II	2	2
	16071042	Rocchetta Sant'Antonio	I	II	1	1
	16071043	Rodi Garganico	II	II	2	2
	16071044	Roseto Valfortore	II	II	2	2
	16071045	San Ferdinando di Puglia	II	III	2	2

FOGGIA	16071046	San Giovanni Rotondo	II	II	2	2
	16071047	San Marco in Lamis	II	II	2	2
	16071048	San Marco la Catola	II	II	2	2
	16071049	Sannicandro Garganico	II	II	2	2
	16071050	San Paolo di Civitate	II	II	2	2
	16071051	San Severo	II	II	2	2
	16071052	Sant'Agata di Puglia	I	II	1	1
	16071053	Serracapriola	II	II	2	2
	16071054	Stornara	II	II	2	2
	16071055	Stornarella	II	II	2	2
	16071056	Torremaggiore	II	II	2	2
	16071057	Trinitapoli	II	III	2	2
	16071058	Troia	II	II	2	2
	16071059	Vico del Gargano	II	II	2	2
	16071060	Vieste	II	III	2	2
	16071061	Volturara Appula	II	II	2	2
	16071062	Volturino	II	II	2	2
	16071063	Ortona	II	II	2	2
	16071064	Zapponeta	II	III	2	2
BARI						
	16072001	Acquaviva delle Fonti	N. C.	III	3	3
	16072002	Adelfia	N. C.	III	3	3
	16072003	Alberobello	N. C.	N. C.	4	4
	16072004	Altamura	N. C.	III	3	3
	16072005	Andria	III	III	3	3
	16072006	Bari	N. C.	III	3	3
	16072007	Barletta	II	III	2	2
	16072008	Binetto	N. C.	III	3	3
	16072009	Bisceglie	III	III	3	3
	16072010	Bitetto	N. C.	III	3	3
	16072011	Bitonto	N. C.	III	3	3
	16072012	Bitritto	N. C.	III	3	3
	16072013	Canosa di Puglia	II	III	2	2
	16072014	Capurso	N. C.	III	3	3
	16072015	Casamassima	N. C.	III	3	3
	16072016	Cassano delle Murge	N. C.	III	3	3
	16072017	Castellana Grotte	N. C.	N. C.	4	4
	16072018	Cellamare	N. C.	III	3	3
	16072019	Conversano	N. C.	N. C.	4	4
	16072020	Corato	III	III	3	3
	16072021	Gioia del Colle	N. C.	III	3	3
	16072022	Giovinazzo	N. C.	III	3	3
	16072023	Gravina in Puglia	N. C.	III	3	3
	16072024	Grumo Appula	N. C.	III	3	3
	16072025	Locorotondo	N. C.	N. C.	4	4
	16072026	Minervino Murge	II	III	2	2
	16072027	Modugno	N. C.	III	3	3
	16072028	Mola di Bari	N. C.	N. C.	4	4
	16072029	Molfetta	N. C.	III	3	3
	16072030	Monopoli	N. C.	N. C.	4	4
	16072031	Noci	N. C.	III	3	3
	16072032	Noicattaro	N. C.	III	3	3
	16072033	Palo del Colle	N. C.	III	3	3

BARI	16072034	Poggiorini	III	III	3	3
	16072035	Polignano a Mare	N. C.	N. C.	4	4
	16072036	Putignano	N. C.	III	3	3
	16072037	Rutigliano	N. C.	III	3	3
	16072038	Ruvo di Puglia	II	III	3	3
	16072039	Sammichele di Bari	N. C.	III	3	3
	16072040	Sannicandro di Bari	N. C.	III	3	3
	16072041	Santeramo in Colle	N. C.	III	3	3
	16072042	Spinazzola	II	III	2	2
	16072043	Terlizzi	III	III	3	3
	16072044	Toritto	N. C.	III	3	3
	16072045	Trani	III	III	3	3
	16072046	Triggiano	N. C.	III	3	3
	16072047	Turi	N. C.	III	3	3
	16072048	Valenzano	N. C.	III	3	3
TARANTO						
	16073001	Avetrana	N. C.	N. C.	4	4
	16073002	Carosino	N. C.	N. C.	4	4
	16073003	Castellaneta	N. C.	III	3	3
	16073004	Crispiano	N. C.	III	3	3
	16073005	Faggiano	N. C.	N. C.	4	4
	16073006	Fragagnano	N. C.	N. C.	4	4
	16073007	Ginosa	N. C.	III	3	3
	16073008	Grottaglie	N. C.	N. C.	4	4
	16073009	Laterza	N. C.	III	3	3
	16073010	Leporano	N. C.	N. C.	4	4
	16073011	Lizzano	N. C.	N. C.	4	4
	16073012	Manduria	N. C.	N. C.	4	4
	16073013	Martina Franca	N. C.	N. C.	4	4
	16073014	Maruggio	N. C.	N. C.	4	4
	16073015	Massafra	N. C.	N. C.	3	3
	16073016	Monteiasi	N. C.	N. C.	4	4
	16073017	Montemesola	N. C.	N. C.	4	4
	16073018	Monteparano	N. C.	N. C.	4	4
	16073019	Mottola	N. C.	N. C.	3	3
	16073020	Palagianello	N. C.	N. C.	3	3
	16073021	Palagiano	N. C.	N. C.	3	3
	16073022	Pulsano	N. C.	N. C.	4	4
	16073023	Roccaforzata	N. C.	N. C.	4	4
	16073024	San Giorgio Ionico	N. C.	N. C.	4	4
		San Marzano di San				
		Giuseppe	N. C.	N. C.	4	4
	16073026	Sava	N. C.	N. C.	4	4
	16073027	Taranto	N. C.	N. C.	3	3
	16073028	Torricella	N. C.	N. C.	4	4
	16073029	Statte (1)	-	-	3	3
	(1)					
	Comune					
	non					
	esistente					
	nel 1991					
BRINDISI						

BRINDISI	16074001	Brindisi	N. C.	N. C.	4	4
	16074002	Carovigno	N. C.	N. C.	4	4
	16074003	Ceglie Messapica	N. C.	N. C.	4	4
	16074004	Cellino San Marco	N. C.	N. C.	4	4
	16074005	Cisternino	N. C.	N. C.	4	4
	16074006	Erchie	N. C.	N. C.	4	4
	16074007	Fasano	N. C.	N. C.	4	4
	16074008	Francavilla Fontana	N. C.	N. C.	4	4
	16074009	Latiano	N. C.	N. C.	4	4
	16074010	Mesagne	N. C.	N. C.	4	4
	16074011	Oria	N. C.	N. C.	4	4
	16074012	Ostuni	N. C.	N. C.	4	4
	16074013	San Donaci	N. C.	N. C.	4	4
	16074014	San Michele Salentino	N. C.	N. C.	4	4
	16074015	San Pancrazio Salentino	N. C.	N. C.	4	4
	16074016	San Pietro Vernotico	N. C.	N. C.	4	4
	16074017	San Vito dei Normanni	N. C.	N. C.	4	4
	16074018	Torchiarolo	N. C.	N. C.	4	4
	16074019	TorreSanta Susanna	N. C.	N. C.	4	4
	16074020	Villa Castelli	N. C.	N. C.	4	4
LECCE						
	16075001	Acquarica del Capo	N. C.	N. C.	4	4
	16075002	Alessano	N. C.	N. C.	4	4
	16075003	Alezio	N. C.	N. C.	4	4
	16075004	Alliste	N. C.	N. C.	4	4
	16075005	Andrano	N. C.	N. C.	4	4
	16075006	Aradeo	N. C.	N. C.	4	4
	16075007	Arnesano	N. C.	N. C.	4	4
	16075008	Bagnolo del Salento	N. C.	N. C.	4	4
	16075009	Botrugno	N. C.	N. C.	4	4
	16075010	Calimera	N. C.	N. C.	4	4
	16075011	Campi Salentina	N. C.	N. C.	4	4
	16075012	Cannole	N. C.	N. C.	4	4
	16075013	Caprarica di Lecce	N. C.	N. C.	4	4
	16075014	Carmiano	N. C.	N. C.	4	4
	16075015	Carpignano Salentino	N. C.	N. C.	4	4
	16075016	Casarano	N. C.	N. C.	4	4
	16075017	Castri di Lecce	N. C.	N. C.	4	4
	16075018	Castrignano de' Greci	N. C.	N. C.	4	4
	16075019	Castrignano del Capo	N. C.	N. C.	4	4
	16075020	Cavallino	N. C.	N. C.	4	4
	16075021	Colepasso	N. C.	N. C.	4	4
	16075022	Copertino	N. C.	N. C.	4	4
	16075023	Corigliano d'Otranto	N. C.	N. C.	4	4
	16075024	Corsano	N. C.	N. C.	4	4
	16075025	Cursi	N. C.	N. C.	4	4
	16075026	Cutrofiano	N. C.	N. C.	4	4
	16075027	Diso	N. C.	N. C.	4	4
	16075028	Gagliano del Capo	N. C.	N. C.	4	4
	16075029	Galatina	N. C.	N. C.	4	4
	16075030	Galatone	N. C.	N. C.	4	4
	16075031	Gallipoli	N. C.	N. C.	4	4
	16075032	Giuggianello	N. C.	N. C.	4	4

LEcce			N. C.	N. C.	4	4
	16075033	Giurdignano				
	16075034	Guagnano	N. C.	N. C.	4	4
	16075035	Lecce	N. C.	N. C.	4	4
	16075036	Leguile	N. C.	N. C.	4	4
	16075037	Leverano	N. C.	N. C.	4	4
	16075038	Lizzanello	N. C.	N. C.	4	4
	16075039	Maglie	N. C.	N. C.	4	4
	16075040	Martano	N. C.	N. C.	4	4
	16075041	Martignano	N. C.	N. C.	4	4
	16075042	Matino	N. C.	N. C.	4	4
	16075043	Melendugno	N. C.	N. C.	4	4
	16075044	Melissano	N. C.	N. C.	4	4
	16075045	Melpignano	N. C.	N. C.	4	4
	16075046	Miggiano	N. C.	N. C.	4	4
	16075047	Minervino di Lecce	N. C.	N. C.	4	4
	16075048	Monteroni di Lecce	N. C.	N. C.	4	4
	16075049	Montesano Salentino	N. C.	N. C.	4	4
	16075050	Morciano di Leuca	N. C.	N. C.	4	4
	16075051	Muro Leccese	N. C.	N. C.	4	4
	16075052	Nardò	N. C.	N. C.	4	4
	16075053	Neviano	N. C.	N. C.	4	4
	16075054	Nociglia	N. C.	N. C.	4	4
	16075055	Novoli	N. C.	N. C.	4	4
	16075056	Ortelle	N. C.	N. C.	4	4
	16075057	Otranto	N. C.	N. C.	4	4
	16075058	Palmariggi	N. C.	N. C.	4	4
	16075059	Parabita	N. C.	N. C.	4	4
	16075060	Patù	N. C.	N. C.	4	4
	16075061	Poggiardo	N. C.	N. C.	4	4
	16075062	Presicce	N. C.	N. C.	4	4
	16075063	Racale	N. C.	N. C.	4	4
	16075064	Ruffano	N. C.	N. C.	4	4
	16075065	Salice Salentino	N. C.	N. C.	4	4
	16075066	Salve	N. C.	N. C.	4	4
	16075067	Sanarica	N. C.	N. C.	4	4
	16075068	San Cesario di Lecce	N. C.	N. C.	4	4
	16075069	San Donato di Lecce	N. C.	N. C.	4	4
	16075070	Sannicola	N. C.	N. C.	4	4
	16075071	San Pietro in Lama	N. C.	N. C.	4	4
	16075072	Santa Cesarea Terme	N. C.	N. C.	4	4
	16075073	Scorrano	N. C.	N. C.	4	4
	16075074	Selci	N. C.	N. C.	4	4
	16075075	Sogliano Cavour	N. C.	N. C.	4	4
	16075076	Soleto	N. C.	N. C.	4	4
	16075077	Specchia	N. C.	N. C.	4	4
	16075078	Spongano	N. C.	N. C.	4	4
	16075079	Squinzano	N. C.	N. C.	4	4
	16075080	Sternatia	N. C.	N. C.	4	4
	16075081	Supersano	N. C.	N. C.	4	4
	16075082	Surano	N. C.	N. C.	4	4
	16075083	Surbo	N. C.	N. C.	4	4
	16075084	Taurisano	N. C.	N. C.	4	4
	16075085	Taviano	N. C.	N. C.	4	4
	16075086	Tiggiano	N. C.	N. C.	4	4

LECCE	16075087	Trepuzzi	N. C.	N. C.	4	4
	16075088	Tricase	N. C.	N. C.	4	4
	16075089	Tuglie	N. C.	N. C.	4	4
	16075090	Ugento	N. C.	N. C.	4	4
	16075091	Uggiano la Chiesa	N. C.	N. C.	4	4
	16075092	Veglie	N. C.	N. C.	4	4
	16075093	Vernole	N. C.	N. C.	4	4
	16075094	Zollino	N. C.	N. C.	4	4
	16075095	San Cassiano	N. C.	N. C.	4	4
	16075096	Castro	N. C.	N. C.	4	4
	16075097	Porto Cesareo	N. C.	N. C.	4	4

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N. 6
FOGLI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
(Ing. Armando SERRA)

ALLEGATO 2**ELENCO A - TIPOLOGIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI STRATEGICI DI INTERESSE REGIONALE, LA CUI FUNZIONALITA' DURANTE GLI EVENTI SISMICI ASSUME RILIEVO FONDAMENTALE PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE.****1. Edifici**

Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento), strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto), strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri.

1. Edifici destinati a sedi dell'Amm.ne Regionale con funzioni di protezione civile;
2. Edifici destinati a sedi dell'Amm.ni Provinciali con funzioni di protezione civile;
3. Edifici destinati a sedi dell'Amm.ni Comunali con funzioni di protezione civile;
4. Edifici destinati a sedi Comunità Montane con funzioni di protezione civile;
5. Strutture individuate come sedi di COM e COC;
6. Ospedali, edifici e strutture del Servizio Sanitario d'Urgenza ed Emergenza;
7. Centri funzionali di protezione civile e strutture specificate nei piani di Protezione Civile;
8. Autoparchi connessi con le attività di soccorso e di protezione civile

2. Opere infrastrutturali

1. Strade regionali, provinciali e comunali e opere d'arte annesse, individuate come via di fuga dai piani di protezione civile;
2. Elporti e stazioni ferroviarie, di competenza regionale, inclusi nei piani di protezione civile;
3. Strutture connesse al funzionamento degli acquedotti locali;
4. Strutture ed impianti per le telecomunicazioni di competenza regionale
5. Strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica di competenza regionale;
6. Strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di gas metano di competenza regionale;

ELENCO B

TIPOLOGIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE REGIONALE RILEVANTI IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE COLLASSO.

1 - Edifici - Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane;

1. Asili nido e scuole di ogni ordine e grado;
2. Strutture ricreative, locali di spettacolo e d'intrattenimento in genere
3. stadi ed impianti sportivi;
4. Banche ed Uffici postali
5. Centri commerciali, alberghi e ristoranti;
6. Cliniche e case di cura;
7. Case di riposo, orfanotrofi, oratori e centri di aggregazione giovanili;
8. Edifici di culto, biblioteche e musei non appartenenti al patrimonio artistico ambientale;
9. Uffici giudiziari e carceri.

2 – Opere infrastrutturali

1. Opere di sbarramento, dighe e traverse con altezza inferiore a 15 mt. o che determinano un volume invasabile inferiore a 1Mmc;
2. Porti, aereoporti, di competenza regionale, inclusi nei piani di protezione civile;
3. Strutture di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi;

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO
DA N.2 FOGLI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
(Ing. Armando SERRA)

ALLEGATO n. 3

PROGRAMMA TEMPORALE VERIFICHE

art. 2 - comma 4 - O.P.C.M. n. 3274/03

SVILUPPO FASE DI IMPOSTAZIONE

- Individuazione elenchi tipologie e relativi criteri
 - definizione schede e procedure d'indagine Livello 1

SVILUPPO FASE TRANSITORIA

- Test schede di rilievo e taratura sistema dei pesi
 - applicazione eventuali regole di decisione
 - Capagna raccolta dati L0 oggetti zone sismiche 1.
 - implementazione base di dati
 - calcolo indici di priorità
 - taratura livelli finanziari
 - costruzione scenari operativi e finanziari
 - definizione piano temporale ed economico comunitario

SEMI-HIPPO FASE DI REGIME

- verifiche secondo le priorità definite su proiezioni economiche
 - monitoraggio dei dati relativi alla campagna di verifiche

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N. 1 FOGLIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL. PP.
(ing. Am. ~~Ang~~ SERRA)

ALLEGATO 4**INDICAZIONI PER LE VERIFICHE TECNICHE DA EFFETTUARSI SU EDIFICI E OPERE STRATEGICHE O RILEVANTI, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO AI COMMI 3 E 4 DELL'ART. 2 DELL'ORDINANZA 3274/2003****1. Premessa**

L'ordinanza 3274/2003 prevede l'avvio di una valutazione dello stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica, da effettuarsi nei prossimi 5 anni, che dovrebbe interessare:

- a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile,
- b) gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Le tipologie di opere di competenza regionale che presentano le caratteristiche indicate sono elencate nel precedente allegato 2.

L'insieme delle tipologie individuata porta a descrivere in termini molti ampi il patrimonio edilizio sul quale dovranno essere effettuate le verifiche e induce a definire possibili schemi tecnici di riferimento per le verifiche da effettuare in termini tali da coniugare nella maniera più efficace possibile le esigenze di ottenere verifiche tempestive, di semplice attuazione, di contenuto impatto finanziario e di risultati significativi per quanto attiene alla valutazione del livello di sicurezza, tenendo conto delle diverse situazioni di esposizione.

Sulla base di quanto sopra, la Sezione Rischio Sismico della Commissione Nazionale Grandi Rischi ha approvato, nella seduta del 30 luglio 2003, un documento con il quale vengono, tra l'altro, fornite indicazioni utilmente applicabili per la realizzazione delle predette verifiche.

Il suddetto documento, i cui contenuti sono stati condivisi dal Dipartimento della protezione civile, definisce tre livelli di acquisizione dati e di verifica, da utilizzare in funzione del livello di priorità e delle caratteristiche dell'edificio o dell'opera in esame.

In particolare, il primo livello (**Livello 0**) prevede unicamente l'acquisizione di dati sommari sull'opera ed è applicabile in modo sistematico a tutte le tipologie individuate.

Si sottolinea il carattere di rilevazione statistica di questo livello di verifica, che esclude la possibilità di utilizzare i dati in modo puntuale per valutazioni di vulnerabilità di singole strutture.

I livelli successivi (**Livello 1 e Livello 2**) si riferiscono alle categorie di opere ad elevata priorità, coerentemente con quanto indicato nell'Ordinanza 3274 (i.e. collocate in zona sismica 1 e 2 e progettate in epoca antecedente rispetto alla classificazione del territorio del comune nella zona attuale), pur essendo ovviamente applicabili a qualsiasi edificio o opera indipendentemente dal fatto che presenti o meno tali caratteristiche.

I livelli 1 e 2 si differenziano per il diverso livello di conoscenza ed i diversi strumenti di analisi e di verifica richiesti e si applicano in funzione della regolarità della struttura oggetto di verifica.

2. Livello 0

Al "livello 0" è prevista la sola acquisizione dei seguenti dati sommari:

- a) Denominazione dell'opera
- b) Proprietario
- c) Utilizzatore
- d) Classificazione ai sensi degli elenchi di cui all'allegato 2
- e) Coordinate geografiche
- f) Dati dimensionali (per edifici: superficie coperta, volumetria e numero di piani; per ponti: lunghezza totale e numero di campate)
- g) Anno di progettazione
- h) Anno di ultimazione della costruzione
- i) Anno di effettuazione di eventuali interventi di modifica sostanziale
- j) Materiale strutturale principale della struttura verticale
- k) Dati di esposizione (per edifici: numero di persone mediamente presenti durante la fruizione ordinaria dell'opera; per ponti: numero di autoveicoli transitanti nelle ore di traffico intenso)
- l) Dati geomorfologici (pendenza del terreno, presenza di dirupi o creste, presenza di corpi franosi).

Tutte le opere dovranno quindi essere collocate geograficamente in relazione ad una mappa di pericolosità, in funzione delle quattro zone sismiche definite dalla Norme, o in relazione a mappe più fini, con passo 0,025 g per l'accelerazione attesa al suolo con probabilità di eccedenza 10% in 50 anni o a specifici studi di pericolosità eventualmente disponibili.

Dovranno pertanto essere indicate:

- a) PGA con probabilità di eccedenza 10 % in 50 anni
- b) PGA con probabilità di eccedenza 50 % in 50 anni

Le date di progettazione e costruzione dovranno essere confrontate con la classificazione dell'epoca e con la classificazione attuale, effettuando un primo screening di rischio, con pura valenza statistica.

3. Livelli 1 e 2 (edifici)

Su ciascun edificio andranno effettuati sopralluoghi volti alla conoscenza ed al rilievo della struttura. Andranno inoltre raccolte tutte le informazioni e la documentazione disponibile sul sito di costruzione, sull'epoca di costruzione e sulle trasformazioni (sopraelevazioni, ampliamenti, modifiche strutturali) e gli interventi subiti dalla struttura.

Per ogni edificio andranno individuate la tipologia strutturale della costruzione originaria e quelle presenti nelle trasformazioni successive.

Un edificio con fondazioni approssimativamente allo stesso livello e che non abbia subito trasformazioni, sarà considerato regolare se rispetta i requisiti indicati al punto 4.3.1 delle Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici, di cui all'Ordinanza 3274/2003, con la sola eccezione del punto g), per il quale non è richiesto il controllo ai fini delle verifiche di cui al presente documento.

È essenziale ai fini delle verifiche da effettuare riconoscere la regolarità di un edificio. In tutti casi quindi (indipendentemente dal livello 1 o 2 di verifica) devono essere raccolti ed indicati i dati di risposta alle seguenti domande:

- a) La configurazione in pianta è compatta e approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze? (SI/NO)
- b) Qual è il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui l'edificio risulta inscritto? (Max 4)
- c) Qual è il massima valore di rientri o sporgenze espresso in percentuale della dimensione totale dell'edificio nella direzione del rientro o della sporgenza? (Max 25 %)
- d) I solai possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali? (SI/NO)
- e) Qual è la minima estensione verticale di un elemento resistente dell'edificio (quali telai e pareti) espressa in percentuale dell'altezza dell'edificio? (Mm 100 %)
- f) Quali sono le massime variazioni da un piano all'altro di massa e rigidezza espresse in percentuale della massa e della rigidezza del piano contiguo con valori più elevati? (Max 20%)
- g) Quali sono i massimi restringimenti della sezione dell'edificio, in percentuale alla dimensione corrispondente al primo piano, ed a quella corrispondente al piano immediatamente sottostante? (Max 30 %, Max 10 %)
- h) Sono presenti elementi non strutturali particolarmente vulnerabili o in grado di influire negativamente sulla risposta della struttura (e.g. tamponamenti rigidi distribuiti in modo irregolare in pianta o in elevazione, camini o parapetti di grandi dimensioni in muratura)? (SI/NO)

3.1 Livello 1

L'obiettivo minimo da perseguire è la definizione di tre livelli di accelerazione al suolo, corrispondenti ai tre stati limite definiti al punto 11.2 delle citate Norme tecniche, e dei loro rapporti con le accelerazioni attese con probabilità 2%, 10% e 50 % in 50 anni, per le strutture in c.a., mentre per le strutture in muratura si considerano i soli stati limite di danno severo e di danno lieve.

È richiesta l'attribuzione ad una delle categorie di suolo descritte nelle Norme tecniche, sulla base di studi esistenti e delle carte geologiche disponibili, senza obbligatoriamente ricorrere a prove sperimentali di caratterizzazione del terreno.

È consentito un livello di conoscenza limitato (LCI secondo le Norme).

Il livello 1 si applica agli edifici ed opere ad atta priorità, che possano essere definiti regolari, che non siano stati attribuiti a categorie di suolo S1 o S2 e che non siano realizzati in prossimità di dirupi o creste o su corpi franosi.

3.1.1 Edifici in ca.

Si procederà alle verifiche ricorrendo al livello di conoscenza limitata ai sensi del punto 11.2.3.3 delle Norme.

Vanno effettuate prove e verifiche in situ secondo quanto previsto per il livello di conoscenza limitata descritto nelle Norme.

Si ricorrerà all'analisi lineare statica, pur essendo ovviamente consentito utilizzare l'analisi lineare dinamica.

È consentito considerare due modelli piani separati, uno per ciascuna direzione principale, considerando l'eccentricità accidentale indicata dalle Norme.

La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la rigidezza secante a snervamento. In caso non siano effettuate valutazioni specifiche è consentito valutare la rigidezza flessionale degli elementi pari alla metà della rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati.

Le verifiche di sicurezza devono essere effettuate per ciascun elemento strutturale secondo quanto indicato ai punti 11.2.6.1 e 11.3.3 delle Norme.

In particolare si procederà come segue:

1. si effettuerà l'analisi dell'edificio, con PGA unitaria, in entrambe le direzioni principali;
2. si calcoleranno per ogni elemento strutturale i valori di resistenza (a flessione e a taglio per travi, pilastri e pareti, a trazione e compressione per i nodi non confinati);
3. si calcoleranno per ogni piano i valori di rotazione rispetto alla corda in condizioni di collasso, di danno severo e di danno limitato (punto 11.3.3.1);
4. si calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca il primo collasso a taglio, o il collasso di un nodo o il raggiungimento della rotazione ultima ad un piano (PGA_{col});
5. si calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca il raggiungimento della rotazione di danno severo ad un piano ($PGAD_{S}$);
6. si calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca il raggiungimento della rotazione di snervamento ad un piano ($PGAD_{DL}$)

3.1.2 Edifici in muratura

Si procederà alle verifiche ricorrendo a rilievo sommario e a verifiche in situ limitate (punto 11.5.2 delle Norme).

Dovranno in particolare essere verificati i dettagli costruttivi descritti al punto 11.5.22 delle Norme, indicando in modo esplicito l'eventuale non rispondenza di uno dei punti da a) ad e).

Si verificherà preliminarmente l'eventuale rispondenza alla definizione di edificio semplice (punti 8.1.10 e 11.5.9 delle Norme).

Si ricorrerà all'analisi lineare statica, pur essendo ovviamente consentito utilizzare l'analisi lineare dinamica, secondo quanto descritto al punto 8.1.5.2 delle Norme.

È consentito considerare due modelli piani separati, uno per ciascuna direzione principale, considerando l'eccentricità accidentale indicata dalle Norme.

La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la rigidezza fessurata, considerando la deformabilità a taglio e a flessione. In caso non siano effettuate valutazioni specifiche è consentito valutare la rigidezza degli elementi pari alla metà della rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati.

Le verifiche di sicurezza devono essere effettuate per ciascun elemento strutturale secondo quanto indicato ai punti 8.1.6 e 8.2.2 delle Norme.

In particolare si procederà come segue:

1. si effettuerà l'analisi dell'edificio, con PGA unitaria, in entrambe le direzioni principali;
2. si calcoleranno per ogni elemento strutturale i valori di resistenza a flessione e a taglio e a flessione fuori piano;
3. si calcoleranno per ogni pannello murario i valori di deformazione corrispondenti agli stati limite di danno (punto 4.11.2), ed ultimo, in funzione della modalità di collasso (punti 8.2.2.1 e 8.2.2.2);
4. si calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca il raggiungimento della deformazione ultima nel piano o della resistenza fuori piano in un pannello (PGA_{ds});
5. si calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca il raggiungimento della resistenza nel piano o della deformazione di danno in un pannello (PGA_{DL});

3.2 Livello 2

L'obiettivo da perseguire è la definizione di una curva di capacità globale forza — spostamento con la conseguente definizione dei tre livelli di accelerazione al suolo, corrispondenti ai tre stati limite definiti dalle Norme al punto 11.2, e dei loro rapporti con le accelerazioni attese con probabilità 2%, 10% e 50 % in 50 anni.

È richiesto un livello di conoscenza approfondito (LC2 o LC3 secondo le Norme).

È richiesta la determinazione della categoria di suolo tramite prove in situ (almeno SPT). È in generale richiesta l'analisi statica non lineare secondo quanto previsto al punto 4.5.4 delle Norme, con le variazioni specificate per le diverse tipologie strutturali; il ricorso all'analisi lineare è consentito alle condizioni descritte al punto 11.2.5.4 delle Norme, ovvero quando il rapporto domanda/capacità è uniforme per i diversi elementi, quando la domanda è contenuta entro limiti accettabili per ogni elemento e quando i collassi di tipo fragile sono impediti.

Il livello 2 si applica ad edifici ed opere ad alta priorità, in tutti i casi in cui non è prevista la possibilità di limitarsi al livello 1. Prima di procedere a verifiche di livello 2 è comunque necessario procedere a verifiche di livello 1, almeno per quanto riguarda l'effettuazione di analisi lineari.

3.2.1 Edifici in c.a.

È consentito considerare separatamente le azioni nelle due direzioni principali, utilizzando i metodi di combinazione di cui al punto 4.6 delle Norme, ma il modello dell'edificio deve essere tridimensionale.

La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la rigidezza secante a snervamento. In caso non siano effettuate valutazioni specifiche è consentito valutare la rigidezza flessionale degli elementi pari alla metà della rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati.

Si procederà secondo quanto indicato al punto 4.5.4 delle Norme, utilizzando le distribuzioni alternative delle forze indicate al punto 4.5.4.2., ovvero ricorrendo ai metodi evolutivi di cui al punto 4.5.4.1

Per ogni elemento si calcoleranno i valori di resistenza (a flessione e a taglio per travi, pilastri e pareti, a trazione e compressione per i nodi non confinati).

Per ogni piano si calcoleranno i valori di rotazione rispetto alla corda in condizioni di collasso, di danno severo e di danno limitato (punto 11.33.1)

Sulla curva generalizzata forza - spostamento dovranno essere identificati i punti corrispondenti alle seguenti situazioni

1. il primo collasso a taglio, o il collasso di un nodo o il raggiungimento della rotazione ultima ad un piano (stato limite di collasso - CO);
2. il raggiungimento della rotazione di danno severo ad un piano (stato limite di danno severo - DS);
3. il raggiungimento della rotazione di snervamento ad un piano (stato limite di danno lieve - DL);

La curva di capacità dovrà essere confrontata con opportuni spettri di risposta elastica, eventualmente corretti con un valore appropriato del fattore η in funzione delle capacità dissipative corrispondenti a ciascun stato limite.

L'intersezione della curva di capacità con gli spettri consentirà di calcolare i valori di accelerazione al suolo corrispondenti ai tre stati limite di interesse (PGA_{DS} PGA_{DL}).

3.2.2 Edifici in muratura

Si procederà alle verifiche ricorrendo a rilievo completo e verifiche in situ estese (punto 11.5.2 delle Norme).

Dovranno comunque essere verificati i dettagli costruttivi descritti al punto 11.5.2.2, indicando in modo esplicito l'eventuale non rispondenza di uno dei punti da a) ad e).

Si ricorrere all'analisi non lineare statica, secondo quanto descritto al punto 8.1.5.4 delle Norme, al fine di produrre una curva di capacità globale forza — spostamento.

È consentito considerare separatamente le azioni nelle due direzioni principali, utilizzando i metodi di combinazione di cui al punto 4.6 delle Norme, ma il modello dell'edificio deve essere tridimensionale.

La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la rigidezza fessurata, considerando la deformabilità a taglio e a flessione. In caso non siano effettuate valutazioni specifiche è consentito valutare la rigidezza degli elementi pari alla metà della rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati.

La curva di capacità dovrà essere confrontata con opportuni spettri di risposta elastica, eventualmente corretti con un valore appropriato del fattore η in funzione delle capacità dissipative corrispondenti a ciascun stato limite con riferimento ai valori di spostamento definiti al punto 8.1.5.4 delle Norme.

L'intersezione della curva di capacità con gli spettri in spostamento definiti al punto 8.1.6 consentirà di calcolare i valori di accelerazione al suolo corrispondenti agli stati limite di interesse (PGA_{DS} , PGA_{DL}).

4. Ponti .

Le Norme non descrivono esplicitamente le procedure da utilizzare per la verifica dei ponti esistenti. Tuttavia le procedure indicate per gli edifici in c.a. possono facilmente essere estese al caso dei ponti, tenendo conto della specificità delle strutture.

Una definizione dei limiti entro i quali possono essere applicate procedure semplificate (di Livello 1) può essere effettuata con riferimento a numerosi studi disponibili in letteratura, dove si definisce il concetto di regolarità per ponti e viadotti.

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO
DA N.7 FOGLI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
(Ing. Armando SERRA)

